(N. 88)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(PELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 1953

Cumulabilità delle pensioni straordinarie con gli altri assegni eventualmente spettanti a norma delle vigenti disposizioni sulle pensioni.

ONOREVOLI SENATORI. — Da più parti sono giunte segnalazioni circa l'opportunità di consentire la cumulabilità delle pensioni straordinarie con gli altri assegni eventualmente spettanti a norma delle vigenti disposizioni sulle pensioni.

Sta di fatto che, in seguito ai miglioramenti accordati in questi ultimi anni sulle pensioni di guerra e su quelle ordinarie, le pensioni straordinarie che sono state concesse con detrazione dei predetti assegni sono risultate sensibilmente ridotte e qualcuna è rimasta addirittura annullata.

Le pensioni straordinarie per le quali è stata esclusa la cumulabilità con gli assegni in parola sono le seguenti:

1) Caggianesi Caterina, vedova dell'onorevole Bruno Buozzi (decreto legislativo 1° febbraio 1948, n. 68);

2) Dematteis Amalia, vedova del colonnello Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo (decreto legislativo 1° febbraio 1948, numero 68);

3) Biscossi Mercedes, vedova del generale Simone Simoni (decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 680);

4) Castellani Castellina, vedova del tenente colonnello Giovanni Frignani (legge 1° dicembre 1949, n. 897);

5) Crovatto Maria, vedova dell'onorevole Achille Grandi (legge 17 gennaio 1949, numero 17).

Da un punto di vista equitativo appare opportuna una benevola soluzione della questione, tenuto presente che le suddette pensioni straordinarie sono state accordate in misura differenziale fra lire 240.000 e gli altri assegni spettanti a norma delle vigenti

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

disposizioni sulle pensioni e che, ripetesi, esse sono state sensibilmente ridotte e qualcuna addirittura annullata in seguito ai recenti aumenti delle pensioni di guerra e di quelle ordinarie.

Si propone pertanto l'adozione dell'unito disegno di legge con il quale viene stabilito in lire 240.000 annue l'ammontare delle suddette pensioni straordinarie in aggiunta agli altri assegni.

Il beneficio che deriverà alle interessate dalla ammissione della cumulabilità degli assegni di che trattasi è apprezzabile, tenuto conto che attualmente il predetto ammontare di lire 240.000 viene raggiunto soltanto complessivamente fra pensione straordinaria ed altri assegni.

L'onere derivante dalla attuazione del provvedimento può valutarsi in lire 800.000 annue e potrà essere coperto mediante riduzioni dello stanziamento del capitolo 485 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito in lire 240.000 annue l'ammontare delle pensioni straordinarie concesse con i seguenti provvedimenti:

decreto legislativo 1° febbraio 1948, numero 68, a favore della vedova dell'onorevole Bruno Buozzi, signora Caterina Caggianesi ed a favore della vedova del colonnello Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, signora Amalia Dematteis;

decreto legislativo 3 maggio 1948, numero 680, a favore della vedova del generale Simone Simoni, signora Mercedes Biscossi;

legge 17 gennaio 1949, n. 17, a favore della vedova dell'onorevole Achille Grandi, signora Maria Crovatto;

legge 1° dicembre 1949, n. 897, a favore della vedova del tenente colonnello Giovanni Frignani, signora Castellina Castellani.

Le pensioni di cui al precedente comma sono cumulabili con tutti gli altri assegni eventualmente spettanti a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni.

Art. 2.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile in lire 800.000 annue, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 485 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.